



CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

**Ufficio del Segretario Generale - Servizio Controlli interni
di Regolarità Amministrativa**

Mail: segretariogenerale@comune.afragola.na.it

A tutti i Dirigenti dell'Ente

Al Sig. Sindaco
Prof. Antonio Pannone

All'O.I.V.

Al Presidente dei revisori
Dott. Carmine Cossiga

Al Presidente del
C.C. Geom.
Castaldo Biagio

Oggetto: Relazione del Segretario Generale sull'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa – relativa al (II trimestre 2025).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 bis del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.2019, rubricato "*Risultato del Controllo*" e in applicazione dell'art. 147 ss. del TUEL con riferimento agli artt. 1 e 4 del D. Lgs. 286/1999, così come integrati dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012, si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. 51079 dell'11.09.2025 la scrivente, convocava i componenti del gruppo di lavoro relativo al controllo interno di regolarità amministrativa, per la data del 15.09.2025.

In tale ultima data, si procedeva a mezzo del sistema Publisys, all'estrazione degli atti relativi al II trimestre anno 2025 che nel contempo, erano assegnati ai singoli componenti per il relativo esame e contestualmente si convocavano i componenti per relazionare sull'esito dei controlli di regolarità amministrativa svolti, per la data del 09.10.2025, come da verbale allegato.

Nella predetta data e successivamente in data 23 e 27 ottobre 2025, i singoli componenti relazionavano circa i controlli effettuati per il II trimestre 2025, così come risulta dai verbali agli atti d'ufficio.

Considerata la premessa si precisa che il giudizio di regolarità o non regolarità degli atti sottoposti a sorteggio, è stato espresso sulla base di un indice di conformità globale dell'atto amministrativo, utilizzando l'apposita check list contenuta nel programma publisys in dotazione dell'ente e i seguenti indicatori:

- verifiche sugli adempimenti in tema di controlli sulla regolarità tributaria degli atti ex art. 11 del regolamento generale delle entrate;
- espressa dichiarazione di conflitto d'interesse;
- inserimento degli atti in nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

Settore Finanziario:

Nessun rilievo.

Settore Avvocatura:

mancata indicazione del Responsabile di procedimento ai sensi della L. 241/90 e del riferimento alla normativa sulla trasparenza.

Servizio Affari Generali:

conformità in linea generale, risultando delle irregolarità legate alla mancata indicazione dell'assenza di conflitto di interessi.

Servizio Transizione al Digitale:

conformità in linea generale, risultando irregolarità legate alla normativa relativa all'Amministrazione Trasparente, alla mancata indicazione del creditore e alla mancanza di allegati.

Settore Urbanistica:

conformità in linea generale risultando delle irregolarità legate alla mancata indicazione indicazione del Rup.

Rilievo circa la tempistica dell'adozione delle ordinanze.

Inoltre si segnala come ulteriore opportunità di miglioramento, la valutazione del bilanciamento tra la tutela della privacy ed il rispetto della normativa sulla Trasparenza Amministrativa.

Occorre trovare maggior equilibrio tra il principio di trasparenza, che mira a rendere accessibili informazioni e documenti relativi all'azione amministrativa, e il rispetto della privacy, che, regolamentata dal GDPR, tutela la riservatezza dei dati personali.

Inoltre è opportuno nominare uno specifico RUP.

Settore culturale e sociale:

nessun rilievo.

Settore lavori Pubblici

conformità in linea generale, risultando irregolarità legate alla normativa relativa all'Amministrazione Trasparente e alla mancata indicazione dell'assenza di conflitto di interessi. Non conformità circa il rispetto dei tempi di pagamento.

Settore PNRR:

nessun rilievo.

Settore Polizia Municipale

In merito alle ordinanze del Settore Polizia Municipale sono emersi rilievi circa il richiamo normativo nella redazione delle stesse.

Ancora una volta, si richiama l'attenzione su alcune "difformità" ricorrenti che la scrivente ha avuto modo di rilevare nella relazione sui controlli:

1. mancato richiamo alla legge 241/90 con l'indicazione del nominativo del soggetto responsabile del procedimento.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. 241/1990 *"ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale"*.

2. mancato riferimento alla normativa sul conflitto di interesse con la relativa dichiarazione di assenza di conflitto.

La gestione del conflitto di interessi è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Le disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi sono: l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e ss.mm. ii.

Nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di "conflitto di interessi". Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni riconducibili

al conflitto di interessi, emergenti nella realtà sociale (art. 51 c.p.c., art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013).

Pertanto assume un ruolo fondamentale la dichiarazione di assenza di conflitto contenuta in relazione al singolo atto amministrativo.

3. mancato richiamo alla normativa in materia di amministrazione trasparente, sebbene gli atti siano stati pubblicati nelle sezioni dedicate. In conclusione, dagli atti esaminati dal gruppo di lavoro, non sono state rilevate illegittimità, né gravi irregolarità tali da portare ad un riesame degli atti o ad un intervento in sede di autotutela.

Infine generale si è riscontrato un miglioramento di tutti i Settori nella redazione degli atti amministrativi.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Elisabetta Ferrara

